

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

25 - 28 GIUGNO 2007

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Relazioni degli Amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno
dell'Assemblea Straordinaria



AMPLIFON S.p.A.
Capitale sociale: Euro 3.967.800,00.=
Sede Sociale in Milano - Via Ripamonti n. 131/133
R.I. Milano : codice fiscale e n.ro iscrizione 04923960159

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea Straordinaria presso la sede legale in Milano, via Ripamonti n. 131/133, in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2007 alle ore 15:00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2007, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Proposta di modifica degli attuali articoli 10, 14, 16 e 22 dello Statuto Sociale e di introduzione nel medesimo di un nuovo articolo 22 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), con conseguente rinumerazione dei successivi articoli, anche in adeguamento a disposizioni della Legge n. 262/2005 come modificata dal D.Lgs. n. 303/2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno apposita certificazione rilasciata dagli Intermediari autorizzati, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la BORSA ITALIANA S.p.A. nei termini di legge e sarà pubblicata sul sito Internet all'indirizzo www.amplifon.com. I signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Consigliere Delegato

Franco Moschetti

Proposta di modifica degli attuali articoli 10, 14, 16 e 22 dello Statuto sociale e di introduzione nel medesimo di nuovo articolo 22 relativo al "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", con conseguente rinumerazione dei successivi articoli, anche in adeguamento a disposizioni della Legge n. 262/2005 come modificata dal D. Lgs. n. 303/2006. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria al fine di sottoporVi la proposta di modifica degli attuali articoli 10, 14, 16 e 22 dello Statuto sociale e di introduzione di un nuovo articolo 22 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), con conseguente rinumerazione dei successivi articoli.

Le più importanti tra le modifiche proposte, nessuna delle quali comporta comunque diritto di recesso, sono relative all'adeguamento delle disposizioni statutarie alle previsioni inserite nel D. Lgs. n. 58/1998 in virtù della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" come recentemente modificata dal D. Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 "Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005 n. 262 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)", entrato in vigore il 25 gennaio scorso, tenendo anche conto della delibera Consob n. 15915, di modifica del Regolamento Emittenti e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. *(N.B. Il Regolamento Emittenti è entrato in vigore in data 16 maggio 2007, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del presente documento).*

Si è reso pertanto necessario convocare l'Assemblea Straordinaria per procedere a tali modifiche entro il termine ultimo per l'adeguamento, fissato al 30 giugno prossimo.

Si espongono qui di seguito le motivazioni degli interventi considerati segnalando che nella colonna "Nuovo Testo" nell'ambito della proposta di delibera riportata al termine della presente relazione risulta indicato il testo della relativa clausola dello Statuto sociale così come risulterebbe a seguito dell'accoglimento delle proposte medesime, confrontabile con il testo vigente riportato nella relativa colonna a fianco, e ricordando che, ai sensi di legge, tutte le modifiche statutarie di adeguamento alle disposizioni normative di cui al precedente paragrafo, qualora assunte dall'Assemblea in sede Straordinaria, possono essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea (anziché dei due terzi come normalmente previsto per legge), ferme restando le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto sociale per la regolare costituzione dell'assemblea (ovvero presenza di almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione).

Articolo 10 – Intervento in Assemblea

Con riferimento alle disposizioni dello Statuto concernenti il funzionamento dell'Assemblea, si ritiene necessario modificare l'articolo 10 dello Statuto, relativo al diritto di intervento in Assemblea, adeguando la previsione al disposto dell'art. 2370 c.c.

Articolo 14 - Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite voto di lista e nomina di almeno un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione da parte della minoranza e numero dei componenti indipendenti in seno al consiglio di amministrazione

L'art. 147-ter del D. Lgs. n. 58/1998 nell'attuale formulazione prevede, in particolare e per quanto qui può rilevare, che:

- lo statuto di ciascuna società con azioni quotate in mercati regolamentati in Italia o altri Paesi dell'Unione Europea (di seguito singolarmente una "società quotata") debba prevedere il metodo del voto di lista per l'elezione degli amministratori e fissare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, in misura comunque non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale o alla eventuale diversa misura fissata da Consob con proprio regolamento;
- almeno un amministratore di una società quotata deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, mentre lo statuto sociale può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto stesso per la presentazione di liste;
- almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione di una società quotata, ovvero ora due se quest'ultimo è composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria (e le liste presentate devono indicare i candidati amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge), prevedendosi che un amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Si propone quindi di introdurre nelle disposizioni statutarie che riguardano la nomina e la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previsioni volte a tenere conto delle nuove disposizioni, precisandosi che il Consiglio ritiene opportuno fissare nel 2,5% la soglia minima di possesso azionario per poter presentare le liste di candidati alla carica di Amministratore, ferma la eventuale minore misura percentuale stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, e quindi in base alle norme vigenti ed a quanto stabilito dalla Consob con proprio regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari.

Articolo 16 – Riunioni del Consiglio

Con riferimento all'art. 14 dello Statuto, che indica, *inter alia*, i soggetti titolari del potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione, l'art. 151, secondo comma, D.Lgs. n. 58/1998, prevede che il Consiglio di Amministrazione possa essere convocato individualmente da ciascun sindaco, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Si propone, pertanto, l'adeguamento del citato articolo 14 al fine di renderlo conforme alla nuova disposizione normativa.

Nuovo Articolo 22 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

L'art. 154-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998, già introdotto con la Legge n. 262/2005 e recentemente riformulato dal D.Lgs. n. 303/2006 prevede che ogni società quotata si doti di un "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", e tra l'altro, che:

- gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa, siano accompagnati da una dichiarazione scritta di tale Dirigente che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- il Dirigente predisponga adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio di esercizio e, ove previsto, del Bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario ed egli e gli organi amministrativi delegati attestino con apposita relazione (secondo un modello stabilito dalla Consob) allegata al Bilancio di esercizio, alla Relazione semestrale e, ove previsto, al Bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui sopra nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società quotata e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
- il Consiglio di Amministrazione vigili affinché il Dirigente medesimo disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applichino anche alla figura in questione, in relazione ai compiti spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Ai sensi della medesima norma si prescrive che lo statuto sociale preveda i requisiti di professionalità e le modalità di nomina del citato "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

Vi proponiamo quindi l'introduzione di un nuovo articolo nello Statuto sociale in adeguamento alla suddetta previsione di legge, stabilendo che sia il Consiglio di

Amministrazione, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista per le proprie decisioni, a nominare il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno tre anni maturata ricoprendo posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni. Inoltre pare opportuno prevedere espressamente che il Consiglio di Amministrazione, oltre ad eventualmente stabilire in sede di nomina un determinato periodo di durata dell'incarico, possa, sempre previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza, revocare l'incarico in questione, provvedendo contestualmente ad un nuovo conferimento del medesimo.

Articolo 22 / Nuovo Articolo 23 - Collegio Sindacale

Per quanto attiene al Collegio Sindacale, si segnala che nella rispettiva attuale formulazione quale risultante dagli interventi legislativi sopra ricordati, in particolare e per quanto qui rileva,

- l'art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998 prevede che:
 - la CONSOB stabilisce con proprio regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del Collegio Sindacale delle società quotate da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
 - il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla lista di minoranza;

- l'art. 148-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 prevede che:
 - con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo (e dunque dei collegi sindacali) di società quotate possono assumere in società di capitali e che, fermo quanto previsto dall'art. 2400, quarto comma del Codice Civile, al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico tali componenti informano la Consob ed il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla Consob con il suddetto proprio regolamento, circa gli incarichi delle tipologie di cui sopra, dichiarando alla Consob la decadenza degli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal proprio regolamento.

Si propone quindi di introdurre nell'articolo statutario che riguarda la composizione e nomina del Collegio Sindacale, previsioni volte a tenere conto delle nuove citate disposizioni di legge, in considerazione anche della delibera Consob n. 15915 di modifica del Regolamento Emittenti già emanata alla data della presente relazione ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. (*N.B. Il Regolamento Emittenti è*

entrato in vigore in data 16 maggio 2007, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del presente documento).

Articoli 23, 24 e 25 / Nuovi Articoli 24, 25 e 26

Il rispettivo testo di tali articoli é invariato, risultando soltanto ciascuno di essi rinumerato in funzione dell'introduzione del suddetto nuovo articolo 22.

Vi invitiamo quindi, se d'accordo con le proposte illustrate, ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli Azionisti di Amplifon S.p.A.,

esaminata la relativa delibera del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di modificare gli attuali articoli 10, 14, 16 e 22 dello Statuto sociale e di introdurre un nuovo articolo 22 (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), con conseguente rinumerazione dei successivi articoli, il tutto secondo quanto indicato nella colonna "Nuovo Testo" riportata in appresso:

Testo Vigente	Nuovo Testo
Art. 10 <i>Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che esibiscano le specifiche certificazioni attestanti l'esercizio dei diritti sociali, rilasciate da intermediari autorizzati, ai sensi della normativa vigente, e tempestivamente comunicate all'emittente.</i>	Art. 10 <i>Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, almeno due giorni prima della data della riunione assembleare, la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, c.c.</i>
Art. 14 <i>I Consiglieri di amministrazione sono nominati per un periodo massimo di tre esercizi, si rinnovano e si sostituiscono ai sensi di legge e sono rieleggibili.</i>	Art. 14 (§ invariato)

Le proposte di nomina alla carica di Amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea da ogni Socio e/o gruppo di Soci che rappresentino il 5% del capitale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste di candidati presentate dai soci e/o gruppo di soci aventi una partecipazione minima del 2,5 % del capitale sociale ovvero nella minor misura richiesta da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalla normativa pro-tempore vigente.

Il venire meno dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, precisandosi che, fermo l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, tale principio non opererà se i requisiti permangono in capo al minimo numero di amministratori che secondo la normativa pro-tempore vigente devono possedere tali requisiti.

Uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto, nonché l'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

	<p><i>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</i></p> <p><i>Le liste presentate, indicanti i candidati elencati mediante un numero progressivo, devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società.</i></p> <p><i>Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e sue modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista.</i></p> <p><i>In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati, un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.</i></p>
--	--

	<p><i>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</i></p> <p><i>Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</i></p> <p><i>Risultano eletti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere ad eccezione di uno che sarà tratto, tra coloro in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla lista di minoranza, sempre in base all'ordine progressivo, che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, e che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.</i></p> <p><i>Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato.</i></p> <p><i>In caso venga presentata una sola lista non si provvede in base alla procedura sopra indicata e l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, tutti gli amministratori venendo eletti da essa, secondo il relativo ordine progressivo e sino a concorrenza del numero previamente determinato dall'Assemblea, ferma la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) almeno nel numero richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.</i></p>
--	--

<p>Qualora, per dimissioni o altra causa, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà convocarsi, senza ritardo, l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.</p>	<p><i>In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero di candidati sia inferiore al numero minimo previsto dallo Statuto per la composizione del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</i></p> <p><i>Anche in relazione a quanto stabilito nel comma che precede l'Assemblea provvede in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso di requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente.</i></p> <p><i>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove sia cessato un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato.</i></p> <p>(§ invariato)</p>
---	---

<p><i>Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.</i></p> <p>Art. 16</p> <p><i>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo creda necessario o ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi membri o dai Sindaci.</i></p> <p><i>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per tele-video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali nel relativo libro.</i></p> <p><i>Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno metà dei Consiglieri e le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità di voti il voto del Presidente varrà doppio.</i></p> <p>[Articolo di nuova introduzione (l'attuale art. 22 ed i successivi articoli risultano pertanto rinumerati)]</p>	<p>(§ invariato)</p> <p>Art. 16</p> <p><i>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo creda necessario o ne sia fatta domanda da almeno uno dei suoi membri o da almeno un Sindaco.</i></p> <p>(§ invariato)</p> <p>(§ invariato)</p> <p>Articolo 22</p> <p><i>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei</i></p>
---	---

<p>Art. 22</p> <p><i>Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, aventi i requisiti (ivi compresi quelli di professionalità ed onorabilità) e con le funzioni stabilite dalla legge.</i></p> <p><i>In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 comma 3, D.M. 30 marzo 2000 n. 162 con riferimento al comma 2, lettere b) e c) del medesimo articolo 1, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché materie attinenti al campo della medicina e della ingegneria elettronica, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono i settori della produzione o commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio degli strumenti, apparecchiature e prodotti menzionati al precedente articolo 2.</i></p>	<p><i>documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).</i></p> <p><i>Possono assumere la carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni in posizioni di dirigenza in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la Società e/o sue Società controllate e/o presso altre società per azioni.</i></p> <p>Nuovo Art. 23</p> <p><i>Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, aventi i requisiti (ivi compresi quelli di professionalità ed onorabilità e quelli relativi al cumulo degli incarichi) previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.</i></p> <p>(§ invariato)</p>
---	--

<p><i>L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.</i></p> <p><i>Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha la facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate.</i></p> <p><i>Il domicilio dei Sindaci è stabilito presso la sede della Società per tutta la durata del mandato.</i></p> <p><i>Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.</i></p> <p><i>La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</i></p> <p><i>Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i Soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e che siano in grado in base alle certificazioni rilasciate ai sensi di legge, di comprovarne il possesso almeno 10</i></p>	<p>(§ invariato)</p> <p>(§ invariato)</p> <p>(§ invariato)</p> <p>(§ invariato)</p> <p><i>La nomina del Collegio Sindacale, avviene sulla base di liste presentate dai soci e/o gruppi di soci che siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria quale sottoscritto alla data di presentazione della lista ovvero rappresentanti la minore misura percentuale fissata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.</i></p> <p><i>Le liste devono contenere i nominativi dei candidati contrassegnati da un numero progressivo e comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.</i></p>
---	---

(dieci) giorni antecedenti l'Assemblea di prima convocazione.

Ogni Socio, nonché i Soci appartenenti ad uno stesso gruppo, come di seguito definito, ovvero i Soci che aderiscono ad accordi relativi all'esercizio di voto o al trasferimento di azioni e, comunque, ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabili se non con ricorso a offerta pubblica di acquisto, non possono presentare, direttamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista, a pena di ineleggibilità dei candidati inseriti in tutte le liste presentate dallo stesso Socio.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente sono considerati appartenenti ad uno stesso gruppo il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita direttamente o

Sono eletti sindaci effettivi i candidati indicati al primo e secondo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza. Sono eletti sindaci supplenti il candidato supplente al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il candidato supplente indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di minoranza.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) ai sensi dell'art. 93, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica, o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

(§ abrogato)

indirettamente il controllo sul Socio in questione e tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal predetto soggetto. Per le nozioni di "controllo" e di "società controllate" deve farsi riferimento al disposto dell'articolo 93 del D.Lgs. N. 58/1998.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'incarico,

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

*In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati, **un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati** e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.*

Delle liste e delle informazioni presentate a corredo di esse è data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina regolamentare pro-tempore vigente.

(§ invariato)

(§ invariato)

(§ invariato)

coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di Sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Parimenti, possono votare per una sola lista i Soci che, ai sensi del quinto e sesto comma del presente articolo, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;

dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

(§ abrogato – già definito sopra)

(§ invariato)

(§ invariato)

dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al comma che precede sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente;

Ai fini della nomina del sindaco di minoranza ai sensi del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso in cui due o più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti,

<p><i>Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</i></p> <p><i>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, verrà nominato Presidente il candidato più anziano.</i></p> <p><i>In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</i></p> <p><i>Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato; qualora, a causa di precedenti o concomitanti cessazioni dalla carica, non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'Assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.</i></p> <p><i>Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista</i></p>	<p><i>e sempre che nessuna delle stesse sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato l'altra, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i Soci presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.</i></p> <p>(§ abrogato – già definito sopra)</p> <p>(§ invariato)</p> <p>(§ invariato)</p> <p>(§ invariato)</p>
---	--

<p><i>di cui faceva parte il sindaco da sostituire.</i></p> <p><i>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e Sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco o nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.</i></p>	<p>(§ invariato)</p> <p><i>Qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto le liste presentate da soci che risultino "collegati tra loro" in base a quanto stabilito dalla disciplina regolamentare emanata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa¹, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie minime di partecipazione per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale sono ridotte alla metà.</i></p> <p>(§ invariato)</p>
--	---

¹ Si vedano le disposizione del Regolamento Emittenti, art. 144-quinquies che così dispone:
 "1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:
 a) rapporti di parentela;
 b) appartenenza al medesimo gruppo;
 c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
 2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco".

<p><i>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</i></p> <p><i>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</i></p>	<p>(§ invariato)</p>
--	----------------------

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via tra essi disgiunta, ogni opportuno potere di approvare ed introdurre nelle deliberazioni di cui sopra modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese;
- di dare atto che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e dell'art. 2365, comma 2, c.c., è legittimato ad adeguare le disposizioni statutarie, ivi comprese quelle oggetto delle modifiche sopra deliberate, ad eventuali disposizioni normative anche regolamentari che siano sopraggiunte o che sopraggiungeranno".

Milano, 14 maggio 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente